

Addi 20.05.2010 in Malpensa

Verbale di Accordo

tra

SEA Spa e SEA Handling Spa
di seguito, "le Aziende"

e

le Segreterie Regionali e Territoriali di

FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
UGL T.A.
FLAI T.S.
SDL Intercategoriale
SIN.PA

la **Rappresentanza Sindacale Unitaria di SEA Spa**

la **Rappresentanza Sindacale Unitaria di SEA Handling Spa**

la Rsa dell' SDL Intercategoriale
la Rsa del SIN.PA

di seguito, le "Organizzazioni Sindacali"

PREMESSO CHE

A. Un cospicuo numero di dipendenti di SEA Handling (alcuni dei quali nel frattempo ceduti a Sea S.p.A. a seguito di manovra organizzativa ex accordo 13.6.2008) ha adito il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di Giudice Unico del Lavoro per sentire:

- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della qualifica di impiegati di III livello (A.U.A. Agente Unico Aeroportuale) decorsi 36 mesi dall'acquisizione del 4° livello;
- per l'effetto, dichiarare tenute e quindi condannare le Aziende al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive conseguenti il presunto tardivo inquadramento superiore, nell'importo pari alla differenza tra quanto gli stessi hanno percepito e quanto avrebbero percepito qualora il passaggio di livello fosse avvenuto nei tempi richiesti, oltre al corretto riconoscimento del superiore inquadramento a ogni effetto normativo e contributivo.

B. Le istanze avanzate dai dipendenti troverebbero fondamento nel disposto contrattuale in materia di percorsi di attestazione delle risorse assunte post 08.08.1997, ex accordo aziendale 16.03.2000, ovvero nel dettato dell'art. 11, punto 4 del CCNL del 1992. A giudizio dei ricorrenti il passaggio al livello superiore avrebbe dovuto essere riconosciuto decorso un determinato periodo di permanenza nel livello precedente e/o dopo aver espletato un apposito

Rosalba

corso professionale che avrebbe dovuto essere organizzato dalle Società entro il termine di attestazione.

Con particolare riferimento all'articolo 11, punto 4, del CCNL del 1992, i ricorrenti hanno sostenuto che la suindicata norma contrattuale prevederebbe che debbano in re ipsa rientrare nel 3° livello i lavoratori che svolgano almeno due delle funzioni di cui all'art. 11.

Si tratterebbe infatti, per espressa previsione contrattuale (conforme alla ratio di cui all'art. 2103 c.c.) di un classico caso in cui una determinata esperienza e specifica professionalità verrebbe acquisita direttamente "sul campo", lavorando e svolgendo direttamente quelle mansioni e "funzioni" che si vuole vengano eseguite con l'esperienza e la capacità richieste (e previste).

C. Le Aziende si sono costituite in tutti i giudizi contestando in fatto ed in diritto le avverse richieste e deducendone la radicale infondatezza, in sintesi rilevando che:

- l'art. 11 del CCNL Aeroportuali del 13.6.1992 stabilisce che l'Addetto di Scalo può essere tecnicamente definito un profilo professionale "articolato", trovando collocazione in una pluralità di livelli inquadramentali (quarto e terzo), in ragione del grado di capacità professionale richiesto;

- l'accesso al terzo livello è sul piano **oggettivo** subordinato al "*possesso del diploma di scuola media superiore o di equivalente livello culturale e di adeguata conoscenza di una o più lingue straniere*", mentre sul piano **oggettivo** è condizionato al conseguimento di una "*più ampia e specifica capacità professionale, anche mediante esperienze su più posizioni di lavoro*" rispetto al livello immediatamente inferiore (il quarto), conseguita mediante concrete esperienze di lavoro su posizioni differenti, pre-individuate dal medesimo CCNL ed addirittura declinate a livello delle singole realtà aziendali più significative;

- coerentemente con il richiesto requisito di effettività nello svolgimento di più funzioni, il CCNL prevede che l'acquisizione del superiore livello divenga operativa all'esito del concreto "*accertamento dell'idoneità professionale*", decorsi "*almeno 36 mesi di servizio nel livello immediatamente precedente*";

- inoltre il CCNL specifica che "*l'inquadramento in questo livello è legato all'effettivo impiego del lavoratore, avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del servizio, nelle diverse funzioni, ivi compresa la rotazione su più posizioni di lavoro*";

- le diverse funzioni cui fa riferimento il contratto collettivo sono quelle di agente rampa, controllore del volo, addetto bilanciamento, addetto registrazione/imbarchi, addetto lost and found, addetto biglietteria;

- i ricorrenti, tuttavia, a far data dall'assunzione hanno sempre svolto in via esclusiva le sole mansioni proprie di ciascuna figura, senza alcuna rotazione su più posizioni di lavoro.

D. Con sentenza n. 168 del 2009 il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di Giudice Unico del Lavoro ha respinto le richieste di pagamento delle differenze retributive per il mancato passaggio di livello dal IV al III per il periodo giugno 2005 – novembre 2006.

E. E' intenzione delle Aziende e delle OO.SS. individuare un percorso transattivo che consenta di definire le controversie oggi pendenti e convenire un'interpretazione delle norme contrattuali di riferimento che consenta per il futuro una maggiore chiarezza nell'applicazione delle medesime onde evitare il generarsi di un contenzioso analogo a quello sopra citato.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Rosalba
Amorini
...

2. Le Aziende e le OO.SS., manifestate le opposte posizioni nei termini sintetizzati in premessa, si danno preliminarmente atto del permanere della reciproca contestazione inerente le avverse interpretazioni in materia di definizione della figura professionale di AUA ed accesso al III livello contrattuale con conseguente e contestuale disconoscimento delle reciproche deduzioni che, pertanto, permangono integralmente impregiudicate senza che quanto convenuto nel presente accordo possa in qualunque modo ritenersi utile e/o utilizzabile nei giudizi che dovessero eventualmente proseguire.

Al solo dichiarato fine di individuare una soluzione conciliativa atta ad impedire la prosecuzione in qualsivoglia sede del contenzioso instaurato, nonché parimenti a prevenire l'insorgere di liti aventi ad oggetto la medesima tematica, le parti ritengono tuttavia possibile e rispondente al comune interesse addivenire al perfezionamento di un accordo collettivo di natura transattiva che individui una soluzione reputata equa al contemperamento degli interessi contrapposti nella materia *de qua*. Per espressa volontà delle parti contraenti, il contenuto dell'intesa dettagliato nel successivo Paragrafo 3, commi 2 e seguenti, esplicherà effetti sul piano individuale a mezzo ed a condizione della sottoscrizione di accordo individuale ex art. 1965 cc., formalizzato nelle forme di cui agli art. 410/411 c.p.c., che ne recepisca il contenuto tutto.

3. Le OO.SS. si impegnano ad illustrare compiutamente sia ai ricorrenti coinvolti nei giudizi di cui in premessa sia ai lavoratori che si trovano nella medesima condizione e che non hanno attivato alcun contenzioso, sia ai lavoratori che pur avendo già ottenuto il riconoscimento del livello non hanno beneficiato degli arretrati, i contenuti del presente accordo ed a svolgere, unitamente alle Aziende, tutte le attività utili e/o necessarie a consentire la formalizzazione di accordi individuali. Le OO.SS. si impegnano, altresì, a non chiedere alle Aziende alcun contributo. I conciliatori designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti presteranno la loro assistenza anche ai lavoratori non iscritti senza onere alcuno.

I lavoratori di cui al punto 3) sottoscriveranno un verbale di conciliazione individuale ex art. 410/411 c.p.c. con l'Azienda, nell'ambito del quale, a fronte della rinuncia agli atti, all'azione ed ai diritti tutti dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio pendente, ovvero a fronte della rinuncia ad intraprendere qualsivoglia contenzioso in materia, si prevederà:

- l'attribuzione del terzo livello a far data dal 1[^] luglio 2010 con conseguente adeguamento economico;
- relativamente al personale in forza presso SEA Handling l'esigibilità della rotazione sulle posizioni di agente rampa - w/b - ccs ; registrazione/imbarchi - lost and found;
- per i lavoratori ad oggi impiegati in mansioni che prevedano l'attestazione finale al quarto livello, a seguito di manovra organizzativa ex accordo 13.6.2008, la conferma della perfetta coerenza delle mansioni svolte a far data dalla cessione del contratto ex art. 1406 c.c., con la loro professionalità ed il loro inquadramento, con rinuncia a qualsiasi rivendicazione che trovi fondamento in una diversa valutazione di tale circostanza;
- il riconoscimento a saldo e stralcio di ogni pretesa economica di una somma forfetaria, comprensiva anche di interessi e rivalutazione monetaria, pari al 65% della differenza non prescritta tra l'imponibile previdenziale percepito come IV e quello che avrebbe percepito come III livello nel periodo intercorrente tra il 37[^] mese utile successivo al conseguimento del IV livello ed il 30.06.2010;
- il pagamento della somma anzidetta in unica soluzione, con il cedolino del mese successivo a quello della firma della conciliazione individuale;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Rosalinda and various initials.]

- la formalizzazione della conciliazione individuale (fuori dall'orario di lavoro) ex art. 410/411 c.p.c previo accordo individuale da sottoscrivere entro e non oltre il 31.07.2010;

4. Onde evitare il ripetersi di un contenzioso come quello attualmente pendente, le OO.SS. e le Aziende convengono che l'art. 11, punto 4, del CCNL del 1992, come integralmente riportato nel CCNL 26.1.2010 verrà interpretato a decorrere dalla data odierna nel senso che l'attribuzione della qualifica di AUA, inquadrata nel III livello contrattuale decorsi 36 mesi dall'attestazione nel IV livello, ricorre esclusivamente in presenza di effettiva rotazione sulle posizioni di lavoro di registrazione/imbarchi - lost and found e su almeno due delle posizioni di lavoro di agente rampa - w/b - ccs. Il terzo livello potrà essere altresì riconosciuto nei tempi indicati agli agenti rampa e agli addetti check in che abbiano la conoscenza di almeno 5 dcs pur in assenza di rotazione.

5. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto di aver individuato una soluzione atta alla definitiva estinzione della controversia esposta in premessa a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge, di contratto e/o di accordo aziendale e/o individuale, con conseguente impegno delle OO. SS. a non fornire ulteriore assistenza per la prosecuzione di detto contenzioso ed a fare quanto possibile affinché lo stesso venga abbandonato.

6. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo devono essere considerati decaduti e quindi privi di efficacia futura i verbali di accordo 22.12.1988, 25.11.1993, 16.3.2000 e 31.7.2006 nelle parti riguardanti la materia trattata nel presente verbale di accordo, nonché qualsivoglia ulteriore contratto collettivo o prassi di origine aziendale disciplinanti la materia di cui alla presente intesa.

Letto confermato e sottoscritto.

SEA *Mario Juddi* *Giuseppe Pizzetti*
SEA HANDLING *Mario Juddi* *Giuseppe Pizzetti*
FILIT-CGIL *Francesco...*
FIT-CISL *Rosalba...*
UILTRASPORTI *Amadeo...*
UGL T.A. *...*
FLAI T.S. *...*
SDL Intercategoriale *...*
SIN.PA *...*
RSU SEA *...*
RSU SEA H *...*
BSA SIN.PA *...*